



Oggetto: modifica, nei limiti del sesto quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, del Contratto per l'affidamento dei servizi di cloud computing "Amazon AWS" qualificati AgiD per il funzionamento e la gestione dell'ambiente di sviluppo "Cloud adoption & devops" di AIFA - CIG 94778866F3 – CUI S97345810580202200002 (Mod. 232_01 prot. n. 183096450 del 27/12/2023 - Mod. 232_02 n. 127/2023, prot. n. 164844 del 28/12/2023).

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire "*specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali*";

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia, prorogato con determinazione del Sostituto del Direttore Generale, dott.ssa Anna Rosa Marra, n. 428 del 09/11/2023;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 14 novembre 2023, n. 444, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

Viste le determinazioni del Direttore Generale n. 1933 del 27 novembre 2017 e n. 1243 del 30 novembre 2020, con le quali è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001, al dott. Maurizio Trapanese, l'incarico di dirigente di seconda fascia del Settore ICT, di cui all'art. 8, comma 1 del regolamento dell'Agenzia, prorogato con determinazione del Sostituto del Direttore Generale, dott.ssa Anna Rosa Marra, n. 475 del 27/11/2023;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici" il quale ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 ed in particolare l'art. 226 comma 2 in virtù del quale *"le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia"*;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017 con cui - ai sensi del Regolamento di Contabilità AIFA – a far data dal 21 dicembre 2017 il dott. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 approvato con Decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022;

Visto il Piano triennale per l’informatica 2022-2024 dell’Agenzia Italiana del Farmaco che è il documento di indirizzo strategico ed economico pensato per guidare operativamente la trasformazione digitale dell’Agenzia al fine di rendere più efficace e trasparente l’attività amministrativa e garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, predisposto dal Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Strategia Italia digitale 2026), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull’eGovernment, Documento di programmazione 2022-2024 dell’Agenzia dei medicinali europea EMA) e il Piano triennale per l’informatica nella PA dell’AgID che governano il tema a livello nazionale ed europeo e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell’AIFA per l’anno 2022, 2023 e 2024;

Viste la Delibera n. 48 del 10 novembre 2022 del Consiglio di amministrazione dell’AIFA, recante l’approvazione del predetto Piano triennale per l’informatica 2022-2024 dell’Agenzia italiana del Farmaco;

Tenuto conto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 469/2023, è stato approvato, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024;

Visto in particolare l’art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, a tenor del quale le amministrazioni pubbliche “assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all’articolo 69 del codice di cui

al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”;

Tenuto conto che l’AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all’art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *“di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”;*

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l’AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all’Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l’orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell’Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 35 del 31 ottobre 2023, concernente l'adozione del documento di budget economico 2024 con annesso budget per il triennio 2024-2026;

Visto il contratto recante CIG 94778866F3, stipulato in data 14/12/2022 da AIFA con l’OE Converge S.p.A., divenuta Converge S.r.l., avente per oggetto i servizi di cloud computing “Amazon AWS”, presenti sul Marketplace di AgiD per il funzionamento e la gestione dell’ambiente di “cloud adoption & devops”, come autorizzato con Determina dirigenziale AM n. 181 del 29/11/2022;

Preso atto che trattasi di un contratto “a consumo” che prevede un importo di € 100.000,00 oltre IVA quale corrispettivo massimo presunto per i servizi in parola da attivarsi su richiesta di AIFA, con durata stimata di dodici mesi e comunque fino all’esaurimento del predetto importo contrattuale massimo;

Visto il modulo “232_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget”, e i relativi allegati, del Settore ICT prot. n. 183096450 del 27/12/2023, con il quale il Dirigente del Settore ICT ha richiesto *“l'estensione del contratto in oggetto stipulato con l'operatore economico Converge S.p.A. per la fornitura dei servizi di Cloud Computing “Amazon AWS” (CIG 94778866F3 – CUI S97345810580202200002), al fine di soddisfare le*

maggiori esigenze rappresentate nella Relazione tecnica allegata, nei limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016 nella misura di €.20.000,00, al netto dell'IVA, pari al 20% dell'importo contrattuale originario di 100.000,00 al netto dell'IVA";

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 127/2023, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 28/12/2023, attestante la copertura finanziaria (All.1);

Vista la relazione tecnica a firma del dirigente della struttura richiedente del 27/12/2023, allegata alla presente, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento ed alla quale integralmente si rimanda, in particolare che: *"...Considerato che nell'ambito del contratto in oggetto indicato, stipulato con la società Converge S.p.a. per un importo a consumo di euro 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA, sono emerse maggiori esigenze di servizi di cloud computing AWS in termini di spazio storage e di risorse computazionali per la realizzazione di nuove applicazioni, atteso il limite raggiunto in termini prestazionali dell'infrastruttura esistente, si ritiene necessario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, estendere nei limiti del quinto d'obbligo il contratto di fornitura in oggetto per completare le attività progettuali fino a concorrenza del corrispettivo massimo pari a euro € 20.000,00, al netto dell'IVA...(All.2)";*

Visto l'art. 106 comma 12 del d. lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di cui in oggetto, in virtù del quale *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";*

Visto l'art. 4 del Contratto medesimo in virtù del quale *"in corso di esecuzione del presente Contratto, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del Contratto";*

Considerato che ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende";*

Preso atto del nulla osta del RUP di cui al predetto Modulo 232_01, sottoscritto dal Dirigente del Settore ICT nonché RUP della presente procedura;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società Converge S.r.l. del dirigente del Settore ICT richiedente l'acquisto nonché RUP della presente procedura (All.3);

Ritenuto opportuno nel caso di specie procedere alla modifica del contratto in argomento, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della modifica dell'importo del contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la modifica, fino a concorrenza del quinto dell'importo, del contratto stipulato da AIFA con la società Converge S.r.l., con sede legale in Roma (RM) – 00143 – via Mentore Maggini, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 04472901000, avente ad oggetto i servizi di cloud computing “Amazon AWS” presenti sul Marketplace di AgID per il funzionamento e la gestione dell'ambiente di “cloud adoption & devops”, CIG 94778866F3 e CUI S97345810580202200002.
2. Resta invariata ogni altra previsione contrattuale non interessata dalla presente estensione.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. Per l'estensione contrattuale *de qua*, è autorizzata in favore dell'OE Converge S.r.l., una spesa massima, rientrante nei limiti del sesto quinto, di ulteriori euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA, rispetto a quanto già autorizzato con la determina dirigenziale AM n. 181/2022.
2. La predetta spesa graverà sul budget dell'anno 2024.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Converge S.r.l..

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..



CUGINI RAFFAELLA
AIFA - AGENZIA
ITALIANA DEL
FARMACO
Dirigente
Amministrativo
15.01.2024 10:09:11
GMT+01:00

La Dirigente
Raffaella Cugini

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 28/12/2023 n. 127/2023 attestante la copertura;
2. Relazione tecnica del Settore ICT del 27/12/2023.
3. N. 1 Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE.

Pubblicato sul profilo del committente in data 17/01/2024.